

REGOLAMENTO (CEE) N. 2210/93 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 1993****relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'agricoltura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 5, l'articolo 15, paragrafo 8, l'articolo 17, paragrafo 6, l'articolo 23, paragrafo 5 e l'articolo 30,

considerando che la Commissione deve essere in grado di seguire come viene condotta la regolazione dei prezzi dalle organizzazioni dei produttori, nonché in che modo queste ultime applicano la compensazione finanziaria e l'aiuto al riparto;

considerando che i regimi comunitari d'intervento previsti dal regolamento (CEE) n. 3759/92 implicano la necessità di disporre dei corsi rilevati sui mercati all'ingrosso e nei porti rappresentativi della Comunità;

considerando che è opportuno fissare l'elenco dei mercati e porti degli Stati membri che devono essere considerati rappresentativi per un determinato prodotto;

considerando che occorre inoltre stabilire la frequenza della rilevazione dei corsi di mercato e delle correlative comunicazioni;

considerando che, in seguito ad un migliore inquadramento dei regimi comunitari d'intervento nel settore dell'organizzazione comune dei mercati, le comunicazioni relative all'applicazione e al controllo di questi regimi si sono accresciute;

considerando che le disposizioni inerenti alle comunicazioni dei dati sono state introdotte dal regolamento (CEE) n. 1106/90 della Commissione, del 18 aprile 1990, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/92⁽⁴⁾; che l'esperienza ha evidenziato la necessità di semplificare, armonizzare e raggruppare i dati trasmessi; che è inoltre opportuno tener conto del tenore del regolamento (CEE) n. 3759/92; che è pertanto necessario adottare un nuovo regolamento ed abrogare il regolamento (CEE) n. 1106/90;

considerando che è necessario disporre di taluni dati per la fissazione dell'aiuto forfettario; che la comunicazione

di tali dati è prevista dal regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca⁽⁵⁾; che, in relazione all'accorpamento, nel presente regolamento, di talune disposizioni del cennato regolamento, occorre abrogare l'articolo 15;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I**Comunicazioni relative all'applicazione dei prezzi di ritiro e dei prezzi di vendita da parte delle organizzazioni dei produttori***Articolo 1*

1. Entro due mesi a decorrere dall'inizio della campagna di pesca durante la quale i prezzi di ritiro e i prezzi di vendita sono applicati, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92, qui di seguito denominato « regolamento di base ».

Qualora i prezzi di ritiro e i prezzi di vendita siano fissati da un'associazione formata da varie organizzazioni di produttori, nella comunicazione devono essere elencate le organizzazioni di produttori che intendono praticare il sistema notificato.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica degli elementi di cui al paragrafo 1.

TITOLO II**Comunicazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento di base***Articolo 2*

Le comunicazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento di base comprendono, per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E di detto regolamento e per ciascun mercato o porto rappresentativo:

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 63.⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 50.⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 6.